ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PAGAMENTI AFFERENTI AI CREDITI SANITARI, RELATIVI ALLE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE, VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI VANTATI VERSO IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA.

In data _____ 2019

TRA

L'AZIENDA SANITARIA/OSPEDALIERA di COSENZA [P.I.], [*Via*], [*n.c.*] [*Cap*] [*Città*], rappresentata dal Direttore Generale pro tempore P.I. 01987250782- VIA SAN MARTINO SNC - 87100 COSENZA

E

La **"Parte privata"** [Ragione sociale], [P.I.], [*Via*], [*n.c.*], [*Cap*], [*Città*]; che partecipa alternativamente fisicamente presso la sede dell'azienda sanitaria/ospedaliera o mediante sottoscrizione di firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata; NEW HOSPITAL S.R.L. - P.I.0325826078- VIALE IPPOCRATE N°43 87027 PAOLA (CS)

(Di seguito, congiuntamente, le **"Parti"** e, ciascuna, una **"Parte"**)

PREMESSO CHE

A) La Regione Calabria (la "Regione") ha approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009, un Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il "Piano di Rientro").

B) In data 17 Dicembre 2009, è stato approvato l'accordo Sul Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il presidente pro tempore della regione, successivamente recepito con DGR n. 97 del 12 Febbraio 2010;

C) il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa stato Regioni del 10 Luglio 2014 (Rep.n. 82/CSR) ed in particolare l'articolo 12 di detta Intesa che statuisce la necessità di ridefinire il sistema di governo dei piani di rientro con processi di qualificazione dei Servizi Sanitari Regionali che impongano l'adozione dei piani di rientro ovvero del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del Servizio Sanitario Regionale;

D) La Regione Calabria con la conclusione delle attività connesse alla Bad Debt Entity (BDE) e al fine di dare prosecuzione al processo dei pagamenti e di estinguere definitivamente il debito pregresso, con DCA n. 70/14 ha disposto di trasferire le risorse residuali non utilizzate dalla BDE direttamente alle Aziende Sanitarie affinché le stesse procedessero alla prosecuzione del pagamento delle partite debitorie.
Le risorse trasferite hanno determinato una riduzione del livello di indebitamento verso gli istituti tesorieri e un decremento dei relativi interessi passivi sulle anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio 2015; tuttavia, sono emerse nel corso degli anni 2016 e 2017 varie difficoltà da parte delle Aziende Sanitarie nell'efficace utilizzo delle risorse ricevute per il pagamento del debito pregresso, dovute principalmente alla carenza di figure professionali e competenze tecnico specialistiche nello svolgimento delle attività amministrative per il perfezionamento con i debitori di transazioni e nella emissione dei mandati di pagamento, nonchè a difficoltà connesse alla verifica delle partite debitorie già pagate in esecuzione di assegnazioni giudiziarie, al fine di evitare pagamenti multipli per medesime fatture. Tali difficoltà fanno rilevare, pertanto, la necessità di porre in essere interventi organizzativi e procedure straordinarie volte a garantire un efficientamento dell'utilizzo e del monitoraggio delle risorse finanziarie trasferite alle Aziende Sanitarie per il pagamento del debito commerciale;
E) Il vigente Programma Operativo, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della SSR regionale, prevede tra gli obiettivi prioritari la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori degli Enti del SSR;
F) il Decreto Legislativo n. 192 del 9 Novembre 2012 al fine di recepire la direttiva europea 2011/7/UE del 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, della Legge 11 Novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231;
G) Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede *"Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni", ove applicabile*;
H) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n.

alle modalità di pagamento specificatamente disciplinate dall'art. 5.6 del presente schema di accordo transattivo;

- applicazione, in base alla normativa vigente, di interessi moratori calcolati sulle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre i termini concordati. Al riguardo, le modalità di liquidazione dovranno necessariamente imputare il pagamento in prima istanza alla sorte capitale e, solo successivamente, agli interessi, ex art. 1194 c.c.;
- sospensione delle cessioni di credito a qualunque titolo, per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 e l'eventuale revoca delle cessioni già effettuate per le fatture anteriori al 31 dicembre 2018 - solo se tali fatture saranno oggetto di specifici atti transattivi tra gli enti del SSR e i singoli fornitori - ovvero, previa accettazione delle condizioni dell'accordo da parte degli eventuali cessionari;
- rinuncia ad attivare legalmente i crediti connessi alle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019;

N) La Parte privata e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere;

O) La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie e la Parte privata e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza tuttavia prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito;

P) La Regione si impegna a coordinare, monitorare e controllare le attività delle Aziende Sanitarie messe in atto al fine di risolvere in via transattiva i crediti vantati dai singoli fornitori di farmaci e, eventualmente, di apparecchiature diagnostiche, vascolari e dispositivi medici a fronte di fatture emesse fino al 31 dicembre 2019;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la [Parte privata] e l'[Azienda Sanitaria] (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano, accettando e concordando senza riserva alcuna, quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

rappresentata dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'**Atto di Certificazione** come di seguito descritto.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, inteso come l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": *valuta entro* l'ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà all'accredito perentorio sul conto corrente indicato dal fornitore dei Crediti Certificati.

Art. 3 – Oggetto e finalità dell'accordo

3.1 Le Parti, con il presente accordo intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti.

3.2 Il presente atto si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, in essere alla data di sottoscrizione del presente atto.

3.3 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente accordo.

Art. 4 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

La manifestazione di volontà viene espressa con la sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti, a mezzo posta elettronica certificata.

Le parti si impegnano altresì a non sottoscrivere alcun ulteriore atto avente per oggetto le fatture emesse dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

4.1 Le disposizioni del presente accordo riferite alla Parte privata si potranno applicare anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti dalla Parte privata a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato alle Aziende Sanitarie cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo;

5.3 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni.

5.4 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, con valuta entro la data di pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di emissione della Fattura.

5.5 Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 (dieci) giorni dalla Data di Pagamento, la parte privata avrà diritto al riconoscimento degli interessi moratori calcolati secondo le norme vigenti maturati dal 121° (centoventunesimo) giorno dalla data di emissione della fattura fino alla data di effettivo pagamento.

5.6 nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre i termini concordati o nel caso di pagamento del debito pregresso, le modalità di liquidazione dovranno necessariamente imputare il pagamento, in prima istanza, alla sorte capitale e solo successivamente agli interessi, *ex* art. 1194.

5.7 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 5.2 (Liquidazione e Certificazione) e 5.4 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o DURC.

5.8 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 6 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

6.1 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

6.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi,

aziendali e regionali. Il mancato invio dei dati di cui al periodo precedente costituisce motivo di rifiuto della cessione da parte dell'Azienda sanitaria.

8.3 In caso di revoca di cessioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2018 è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla/e cessione/i per la/e quale/i è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa.

Art. 9 – Dichiarazioni e garanzie

9.1 La Parte Privata dichiara e garantisce alle Aziende Sanitarie e alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo:

- dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;
- non esistono fatti o circostanze che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

9.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data di Pagamento.

9.3 La Parte Privata è penalmente responsabile per le dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora le Aziende Sanitarie e/o la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

11.3 Le parti espressamente convengono che gli effetti del contratto potranno risolversi qualora non vengano rispettate le condizioni di cui alla lettera M.2 delle premesse, previa formale comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Regione.

Art. 12 – Spese

12.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 12.2 che segue.

12.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

Art. 13 – Legge regolatrice e foro competente

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro in cui ricade la sede legale del convenuto.

PAOLA lì, 05/06/2019

Le Parti

New Hospital s.r.l.
Viale Ippocrate, 43
87027 Paola (CS)